



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 luglio 2024
(OR. en)

12505/24
ADD 1

ENT 141
MI 718
COMPET 818
IND 382
DELECT 136

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 3480 final
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 3480 final.

All.: C(2024) 3480 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2024
C(2024) 3480 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione

ALLEGATO I

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi di VVCP) di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 sono applicati come segue.

Tabella 1

Per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale

Riga	Sottofamiglie di prodotti	Sistema di VVCP
1	Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori	4
2	Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie di cui alla riga 1	3+

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è così modificato:

(1) il punto 1 è così modificato:

(a) è inserito il seguente punto 1.4 bis Sistema 3+:

"1.4 bis Sistema 3+

(a) Il fabbricante effettua:

- (i) la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione;
- (ii) il controllo della produzione in fabbrica;

(b) l'organismo notificato di convalida della valutazione decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- (i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;
- (ii) convalida della valutazione del fabbricante;
- (iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;
- (iv) convalida dell'uso corretto del software adeguato per la valutazione;
- (v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell'impresa.";

(b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

"1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

Gli organismi notificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4, lettera b), 1.4 bis, lettera a), punto i), e 1.5, lettera a), punto i).";

(2) al punto 2 è aggiunto il seguente punto 4:

"4) organismo di convalida della valutazione: un organismo notificato ai sensi del capo VII per convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione.";

(3) al punto 3 è aggiunto il seguente punto 6:

"6. sostenibilità ambientale.".